REGOLAMENTO (CEE) N. 1824/71 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1971

che completa il regolamento (CEE) n. 1728/71 relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento (3), e in conformità del regolamento (CEE) n. 1728/71 della Commissione, del 5 agosto 1971, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese (4), quest'ultimo procede a gare parziali per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e per la determinazione della restituzione all'esportazione di tale zucchero ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1728/71 prevede la gara soltanto per un determinato quantitativo di zucchero detenuto dall'organismo d'intervento francese ; che, tenuto conto della situazione attuale dello smercio di tale zucchero, è opportuno porre in gara altri quantitativi di zucchero e, in conseguenza, completare l'allegato di detto regolamento ; che è necessario prendere le misure adeguate per mettere in gara nei più brevi termini i detti quantitativi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1728/71 è completato dall'allegato del presente regolamento.

2. Per le partite indicate nell'allegato del presente regolamento, il termine per la prima presentazione delle offerte scade alle ore 9,30 del 25 agosto 1971.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1987/69, la modifica del bando di gara in causa viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 115 del 27. 5. 1971, pag. 16.
(3) GU n. L 253 del 9. 10. 1969, pag. 7.
(4) GU n. L 177 del 6. 8. 1971, pag. 25.

ALLEGATO

Riferimento della partita	Luogo di deposito	Quantita (t)	Qualità (cat.) e presentazione	Prezzo di vendita (u.c./100 kg)	Importo forfettario spese di trasporto (FF/t zucchero)	Porto di esportazione di riferimento (1)
B 1	Sucrerie de Fontaine-le-Dun à Fontaine-le-Dun (Seine-Maritime)	2.500	2. sac jute (100 kg)	23,21	11,90	Dieppe
B 2	Ancienne sucrerie d'Auffay à Auffay (Seine-Maritime)	3.000	2. sac jute (100 kg)	23,21	11,90	Dieppe
B 3	Ancienne sucrerie d'Auffay à Auffay (Seine-Maritime)	3.000	2. sac jute (100 kg)	23,21	11,90	Dieppe
B 4	Sté havraise de gestion et de transport Quai du Rhin Le Havre (Seine-Maritime)	3.000	2. sac jute (100 kg)	23,21	—	—
B 5	Sté havraise de gestion et de transport Quai du Rhin Le Havre (Seine-Maritime)	3.000	2. sac jute (100 kg)	23,21	—	—

(1) Raggiungibile con la minima spesa.